

**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI
TRASPORTI**

Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i
sistemi informativi e statistici
Direzione Generale per il Trasporto Ferroviario
Via Caraci, 36

00157 Roma

**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI
TRASPORTI**

Direzione Generale per le investigazioni
ferroviarie
Via Caraci, 36

00157 Roma

RETE FERROVIARIA ITALIANA

Direzione Tecnica
Piazza della Croce Rossa, 1

00161 Roma

IMPRESE FERROVIARIE

(elenco allegato)

Loro Sedi

COMANDO LOGISTICO DELL'ESERCITO

S.M. Uff. Movimenti e Trasporti
Viale Castro Pretorio, 123

00185 Roma

Verificatori indipendenti di sicurezza

(elenco allegato)

Loro Sedi

Associazioni di settore

(elenco allegato)

Loro Sedi

Organizzazioni Sindacali

(elenco allegato)

Loro Sedi

OGGETTO: Circolazione dei treni sulle linee gestite da RFI attrezzate con SCMT e SSC dal 15 luglio 2011 a seguito dell'emanazione della direttiva di questa Agenzia 1/dir/2011.

Riferimenti: direttiva di questa Agenzia 1/dir/2011 del 27 giugno 2011

A seguito della emanazione della direttiva a riferimento:

- a far data dalla presente sono abrogati i provvedimenti già emanati da questa Agenzia con le note:
 - prof. ANSF 01742/11 del 21 marzo 2011,
 - prof. ANSF 01769/11 del 22 marzo 2011,
 - prof. ANSF 03144/11 del 17 maggio 2011;

- il 15 luglio 2011 entrano in vigore le norme di seguito riportate.

Treni ammessi a circolare sulle linee gestite da RFI attrezzate con SCMT e/o SSC.

Sulle linee attrezzate con SCMT e/o SSC, oltre ai treni serviti da rotabili muniti di cabina di guida attrezzata con sottosistema di bordo per la protezione della marcia compatibile con il sottosistema di terra, possono circolare esclusivamente:

- a. treni serviti da rotabili muniti di cabina di guida non attrezzata con sistema di bordo compatibile di seguito individuati:
 - a.1. fino al 31 ottobre 2011, treni adibiti al servizio merci o viaggiatori serviti da rotabili inseriti nei programmi di attrezzaggio con SSC BL3 o STM SSC (o in programmi di sostituzione/dismissione) comunicati all'Agenzia purché muniti, se circolanti su linee attrezzate con SCMT e BAcc, di apparecchiatura atta alla ripetizione continua dei segnali in macchina;
 - a.2. treni formati da:
 - locomotive da manovra che, per esigenze tecniche, devono essere trasferite presso l'impianto di manutenzione più vicino all'impianto nel quale prestano servizio,
 - mezzi d'opera in possesso delle caratteristiche tecniche per circolare come treni (compresi i mezzi utilizzati per la diagnostica dell'infrastruttura ferroviaria), purché serviti da rotabili inseriti in programmi di attrezzaggio con sottosistema di bordo compatibile con il sottosistema di terra comunicati all'Agenzia;
 - a.3. treni formati da rotabili d'epoca;
 - a.4. treni delle ferrovie regionali che accedono a stazioni in comune con la rete gestita da RFI su binari dedicati o che percorrono tratti della rete gestita da RFI utilizzando specifici binari a doppio scartamento;
- b. treni soggetti a specifiche autorizzazioni rilasciate dall'Agenzia, compresi i convogli effettuanti corse prova e i rotabili con sottosistema di bordo attivo ma con il processo autorizzativo per la messa in servizio non ancora concluso.

Limitazioni

I treni di cui alla precedente lettera a) devono essere assoggettati alle limitazioni di circolazione di cui al punto 2 della nota di questa Agenzia del 4 marzo 2011, prot. ANSF 01408/11, previste per treni circolanti con la funzione SSC o SCMT non attiva per guasto o anomalia.

Essi non devono quindi superare:

- la velocità di 100 km/h se la funzione ripetizione continua dei segnali in macchina è attiva;
- la velocità di 50 km/h in caso contrario.

In tali treni l'agente di condotta deve essere sempre affiancato, in cabina di guida, da altro agente abilitato ai segnali.

Inoltre l'arrivo nella stazione comune dei treni di cui alla precedente lettera a.4 deve avvenire su itinerari indipendenti da movimenti di altri treni; qualora ciò non fosse possibile, il treno deve percorrere l'itinerario di arrivo non superando la velocità di 30 km/h, previa fermata al segnale di protezione e in tal caso devono essere sospesi, per tutta la durata del movimento di ingresso del treno, i movimenti contemporanei di altri treni su itinerari non indipendenti che ammettano velocità massime superiori a 30 km/h.

Le limitazioni di cui sopra sono da intendersi come misure minime da adottare, ma resta nelle responsabilità delle imprese ferroviarie e del gestore infrastruttura, ciascuno per la propria parte di sistema, adottare ulteriori misure sulla base della tipologia di rotabile, di linea e delle condizioni di circolazione, in coerenza a quanto disposto dall'art. 8, comma 1, del decreto legislativo 10 agosto 2007, n° 162.

I treni di cui alla precedente lettera b) sono soggetti alle norme di circolazione contenute nelle specifiche autorizzazioni rilasciate dall'Agenzia.

Ai sensi della nota di questa Agenzia del 10 maggio 2011, prot. n° ANSF 02985/11, si comunica inoltre che le parti di testi normative sulle quali i provvedimenti hanno impatto sono:

- RCT, articolo 3, comma 13 quater;
- IPCL, articolo 15, comma 9 ter;
- ISPAT, allegato 1, articolo 2, comma 8.

La presente nota è pubblicata sul sito di questa Agenzia www.ansf.it.

Il Direttore
Ing. Alberto Chiovelli

